

# J

## **Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)**

*Disegno*

### **Modifica del**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### **I**

La legge del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

*Art. 83 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> L'Ufficio di compensazione:

- i. gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;

*Art. 96a (nuovo) Assistenza amministrativa*

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi.

*Art. 96b (nuovo) Trattamento di dati personali*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;

<sup>1</sup> FF 2000 205

<sup>2</sup> RS 837.0

- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
- d. riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
- e. riscuotere l'imposta alla fonte;
- f. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- g. far valere le pretese dell'assicurazione;
- h. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- i. allestire statistiche.

*Art. 96d (nuovo) Procedura di richiamo*

<sup>1</sup> Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i):

- a. l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. le casse di disoccupazione;
- c. gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente legge;
- d. gli uffici di collocamento regionali;
- e. i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

<sup>2</sup> Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:

- a. sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge;
- b. assegnazione dei mezzi necessari alle casse;
- c. determinazione e rimborso dei costi amministrativi;
- d. consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego;
- e. valutazione del diritto alle prestazioni;
- f. esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;
- g. calcolo e versamento delle prestazioni;
- h. emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;
- i. approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione

di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.

*Art. 96c (nuovo) Consultazione degli atti*

<sup>1</sup> Purché siano tutelati i dati personali degni di protezione, possono consultare gli atti:

- a. la persona interessata, per i dati che la concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.

<sup>2</sup> Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

*Art. 97 Obbligo del segreto*

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

*Art. 97a (nuovo) Comunicazione di dati*

<sup>1</sup> Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
- b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>3</sup> sulla esecuzione e sul fallimento;
- e. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

<sup>2</sup> Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

<sup>3</sup> RS 281.1

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 1992<sup>5</sup> sulla statistica federale;
- e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

<sup>3</sup> I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

<sup>4</sup> Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

<sup>6</sup> I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1841

<sup>4</sup> RS 642.11

<sup>5</sup> RS 431.01